

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 54/50/2012**

### **FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n° 171/05/10 depositata il 15/11/2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano emessa nel procedimento R.G.R. 10102/09 accoglieva il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate onde ottenere declaratoria di annullamento della cartella di pagamento n. 06820090090335921.

La contribuente con Mod. VR/2006 aveva richiesto il rimborso di € 23.258.00 ma l'Ufficio a seguito di un esame preliminare aveva sospeso l'erogazione del rimborso. La contribuente a fronte dell'ordine di sospensione del rimborso ha utilizzato in compensazione l'importo precedentemente richiesto.

In data 03/07/2008 è stata inviata alla contribuente la comunicazione d'irregolarità con cui si chiedeva la restituzione dell'importo che viene considerato come doppiamente utilizzato. In seguito alla comunicazione la contribuente si attivava a presentare all'Ufficio istanza di annullamento della richiesta di rimborso che non poteva essere accolta perché tardiva.

Si evince dalla sentenza impugnata che in base alla documentazione in atti la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di rimborso e di fatto il rimborso non è stato mai erogato.

In particolare: la contribuente ha portato in compensazione il credito Iva ma non ha mai avuto il rimborso né intende averlo in quanto vi ha rinunciato. La cartella esattoriale è stata emessa sul presupposto del doppio recupero: compensazione e rimborso.

La somma portata in compensazione non poteva essere compensata, non per motivi sostanziali, ma per la tardività della richiesta di rimborso.

La sentenza stessa evidenzia che non accogliendo il rimborso si verificherebbe un'ipotesi di un indebito arricchimento da parte dell'Erario.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano rilevando che con il provvedimento di sospensione le somme in questione rimangono congelate e non possono essere utilizzate dal contribuente fino a quando non viene definita l'effettiva spettanza del rimborso.

Resiste in giudizio parte appellata che rileva come la decisione della CT di I Grado ha adeguatamente chiarito ogni aspetto del contendere e vada, quindi, confermata.

All'udienza del 20/04/2012 effettuata la relazione le parti presenti argomentavano diffusamente come in atto richiamandosi alle rispettive conclusioni. All'esito della discussione la commissione si riserva di decidere. A scioglimento della riserva è stata emessa la seguente decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le obiettive risultanze processuali evidenziano che l'Ufficio non ha dato seguito alla richiesta di rimborso. Ne è conferma la circostanza che lo stesso non lo ha effettuato né potrà effettuarlo a seguito della rinuncia da parte della società Zatho. Si ritiene quindi come quest'ultima sotto un profilo sostanziale correttamente abbia operato la compensazione del credito. Si annota al riguardo che la rinuncia al credito da parte dell'odierno appellato non è altro che il corollario del diritto alla detrazione a mezzo di compensazione. Infatti il provvedimento dell'Ufficio di sospensione del rimborso ha determinato nella contribuente una comprensibile soluzione di compensazione. Non può essere altresì trascurato che quest'ultima è sostanzialmente la sottrazione dall'importo

totale delle imposte dovute, per un dato periodo (2006), dell'ammontare dell'importo richiesto a rimborso - come detto - non effettuato dall'ufficio. E ciò in linea con l'applicazione del principio di neutralità dell'imposta Iva anche sancito dalla direttiva 112/2006 della Comunità Europea. Ne discende come l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio non risulti giustificata; e configuri un'ipotesi di indebito arricchimento da parte dell'Erario, come hanno già rilevato i primi giudici. In buona sostanza e per concludere si rileva quindi come non si individuino nel caso giustificati motivi e ragioni sia in fatto sia in diritto per discostarsi dalla decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che va quindi confermata.

**P.Q.M.**

A conferma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano respinge l'appello proposto e pone a carico di parte Appellante le spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.000,00=, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti.